



## IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e in particolare gli artt. 24 e 26;
- VISTO il D.R. prot. n. 0027245/15 del 3 Giugno 2015, che istituisce il Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery);
- VISTA la delibera con cui il 15 Febbraio 2016 il Consiglio del Dipartimento ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery);
- VISTA la delibera con cui in data 22 Febbraio 2016 il Senato accademico ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery);
- VISTA la delibera con cui in data 23 Febbraio 2016 il Consiglio di amministrazione, per quanto di sua competenza, ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery);

## DECRETA

### Art. I.

Sono emanate le seguenti disposizioni:

### **Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)**

#### Art. 1

#### Limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del *Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery)* dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in seguito denominato Dipartimento. Per quanto in esso non specificato valgono le norme contenute nello Statuto dell'Università di Milano – Bicocca.

#### Art. 2

#### Definizione e Attività

1. Il Dipartimento, in quanto fondamentale struttura organizzativa dell'Ateneo, promuove e coordina attività di didattica, ricerca e assistenza, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione. Promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.
2. Il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale. Nei limiti stabiliti dal Regolamento di amministrazione e contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi.

3. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità e dal Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione.
4. Il Dipartimento assume i compiti relativi alle funzioni assistenziali secondo le modalità e i limiti concertati con la Regione Lombardia, nell'ambito delle disposizioni statali in materia.

### **Art. 3**

#### **Sede**

1. Il Dipartimento ha Sede Amministrativa in Via Cadore 48, Monza, edificio U8.

### **Art. 4**

#### **Componenti**

1. Fanno parte del Dipartimento i professori di ruolo e i ricercatori che ne abbiano fatto richiesta al momento della costituzione e quelli che prendono servizio avendo il Dipartimento formulato la proposta di chiamata.
2. Fanno inoltre parte del Dipartimento i professori straordinari a tempo definito, i professori a contratto e le altre figure riconosciute a livello internazionale - i visiting professor e i visiting researcher/fellow, i visitig scholars, guest lecturer, senior professors.
3. Del Dipartimento fanno parte il personale tecnico scientifico e socio-sanitario a esso assegnato, i titolari di assegno di ricerca, gli iscritti alle scuole di Specializzazione, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca.

### **Art. 5**

#### **Strutture e organi dipartimentali**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore del Dipartimento (DdD);
  - b) il Consiglio di Dipartimento (CdD);
  - c) la Giunta di Dipartimento (GdD);
  - d) i Consigli di Coordinamento Didattico (CCDD) o i Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento;
  - e) la Commissione paritetica (CP).
2. Il Dipartimento può attivare Sezioni e istituire commissioni consultive su aspetti specifici della missione universitaria.

### **Art. 6**

#### **Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore svolge i compiti previsti nei commi 1-5 dell'art 25 dello Statuto d'Ateneo, inoltre assume la rappresentanza del Dipartimento nei confronti delle Strutture del Servizio Sanitario nazionale e, più in generale rappresenta il Dipartimento in tutte le situazioni in cui vi siano aspetti assistenziali.
2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento, ad eccezione della rappresentanza degli studenti, tra i professori ordinari del Dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione, ed è nominato con Decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella

seconda votazione non si raggiunga il quorum richiesto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno.

3. La riunione del Consiglio per la elezione del Direttore viene indetta e presieduta dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo (Decano) almeno due mesi prima della scadenza della carica del Direttore.
4. Il Direttore designa un Vice-direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
5. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o quanto altro riguardi il mandato di Direttore di Dipartimento, si provvede all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione le funzioni vicarie sono svolte dal Decano fino all'entrata in carica del subentrante.

#### **Art. 7**

#### **Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento in base al comma 1 dell'art 26 dello Statuto d'Ateneo è l'organo di programmazione, gestione e controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento.
2. È convocato dal Direttore almeno 6 volte l'anno. Può essere altresì convocato su motivata richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. Il Consiglio di Dipartimento è costituito secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art 26 dello Statuto d'Ateneo, in particolare fanno parte del Consiglio di Dipartimento i professori di ruolo, i professori straordinari a tempo determinato, i ricercatori, il referente amministrativo e le rappresentanze elettive specificate nell'articolo 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 8**

#### **Compiti del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio assume i compiti indicati nel comma 4 dell'art 26 dello Statuto d'Ateneo e che vengono qui sinteticamente richiamati negli aspetti fondamentali:
  - a. delibera il Regolamento del Dipartimento;
  - b. approva la proposta di budget economico e di investimenti, la relazione sulle spese sostenute e sugli obiettivi raggiunti;
  - c. approva annualmente il piano riguardante le linee di sviluppo delle attività di ricerca e didattica, indicando le richieste di personale docente, ricercatore e tecnico scientifico e socio-sanitario, di finanziamenti e di spazi;
  - d. avanza proposte ed esprime parere sulla stipula di contratti convenzioni, accordi e consorzi;
  - e. propone al Rettore i bandi per l'avvio di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di professori, ricercatori e l'assunzione di personale tecnico scientifico e socio-sanitario;
  - f. propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata di professori di ruolo, di professori straordinari a tempo determinato e di ricercatori;
  - g. attribuisce gli assegni di ricerca attivati sui fondi di Ateneo;
  - h. istituisce i Consigli di Coordinamento Didattico e avanza al Senato accademico proposta dei Coordinatori dei corsi di studio e poi li elegge, esprime parere sulla richiesta di professori e ricercatori di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca e di collocamento in aspettativa senza assegni;
  - i. propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di laurea, laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di tirocinio formativo attivo, anche in collaborazione con altri dipartimenti, anche esterni all'Ateneo, enti pubblici o privati;

- j. predispone l'offerta formativa annuale dei corsi di studio di cui è responsabile;
- k. predispone, sentiti i Consigli di Coordinamento didattico, ed i Coordinatori dei corsi di studio, il calendario delle lezioni, degli esami di profitto e delle prove finali;
- l. propone il numero di posti disponibili per i corsi di studio a numero programmato;
- m. promuove e sostiene le attività formative atte a favorire l'internazionalizzazione e la mobilità di studenti e docenti;
- n. propone al Senato accademico modifiche del Regolamento didattico dell'Ateneo;
- o. determina annualmente gli impegni didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori, assicurandone una equa ripartizione, e approva eventuali incarichi per lo svolgimento di attività didattica da parte del personale tecnico scientifico e socio-sanitario che ne abbia i requisiti ai sensi dell'art. 29, comma 11, lettera c) della Legge n. 240/2010;
- p. provvede, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo assegnate, ad attivare affidamenti e contratti per la copertura di insegnamenti vacanti o per far fronte a specifiche esigenze didattiche;
- q. propone il rilascio di nulla osta ai professori e ricercatori per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi;
- r. approva con delibera motivata le relazioni triennali della attività didattica, di ricerca e gestionale predisposte dai professori e dai ricercatori;
- s. approva e trasmette al rettore un rapporto annuale sulle attività svolte dal Dipartimento;
- t. delibera in merito alle funzioni assistenziali dei propri appartenenti.

#### **Art. 9**

##### **Sedute e deliberazioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza. Sono in ogni caso giustificati i membri del Consiglio in congedo o in missione. La rappresentanza studentesca non viene conteggiata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
2. Il Consiglio viene convocato almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative al personale docente e ricercatore e del personale tecnico-scientifico e socio-sanitario sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di ruolo sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia (Art. 18 comma 1 e) della Legge 240/10). Le deliberazioni concernenti la chiamata dei ricercatori sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia (Art. 24 comma 2 d) della Legge 240/10).

#### **Art. 10**

##### **Composizione e mandato delle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento**

1. La Rappresentanza del personale tecnico scientifico e socio-sanitario è formata da sei (N. 6) componenti e dura in carica tre anni (3 anni accademici). Il Referente Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico scientifico e socio-sanitario.
2. La Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi è formata da cinque (N. 5) componenti e dura in carica due anni accademici (2 anni accademici).

3. La Rappresentanza degli assegnisti è formata da tre (N. 3) componenti e dura in carica un anno solare (1 anno solare).
4. La rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento, è eletta per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento, secondo le disposizioni previste dal Regolamento Generale sulle Elezioni di Ateneo.

#### **Art. 11**

##### **Elettorato attivo ed elettorato passivo (Elezioni Art. 10)**

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico scientifico e socio-sanitario hanno diritto di voto e possono essere eletti i dipendenti del personale tecnico scientifico e socio-sanitario dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento.
2. Nelle elezioni della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione o ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.
3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento.
4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. I rappresentanti non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Chi ha svolto due mandati consecutivi in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è rieleggibile, solo se dalla fine del secondo è trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato.
6. L'elettorato passivo della Rappresentanza degli assegnisti, della Rappresentanza del personale tecnico scientifico e socio-sanitario e della Rappresentanza degli specializzandi e dei dottorandi si esercita sottoscrivendo la propria candidatura individuale e facendola pervenire al Direttore del Dipartimento nei modi definiti dal provvedimento d'indizione.
7. I requisiti dell'elettorato attivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione; i requisiti dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione della candidatura.

#### **Art. 12**

##### **Indizione delle elezioni. Seggio Elettorale: composizione e nomina (Elezioni Art. 10)**

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.
2. Il provvedimento:
  - a. fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;
  - b. nomina il Seggio Elettorale;
  - c. indica il termine entro cui presentare le candidature, e il luogo cui farle pervenire.
3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.
4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.
6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.  
I candidati non possono essere componenti del Seggio.

### **Art. 13**

#### **Seggio Elettorale: funzionamento (Elezioni Art. 10)**

1. Ciascuna seduta del Seggio è valida, se sono presenti due componenti.
2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

### **Art. 14**

#### **Votazione (Elezioni Art. 10)**

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il Presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.
2. Il Seggio si riunisce un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.
3. Il Presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.
4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:
  - a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
  - b) accertare l'identità dell'elettore;
  - c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.
5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.
6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:
  - a) mediante un idoneo documento d'identità;
  - b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;
  - c) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.  
Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.
7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio. La scheda consegnata all'elettore, riporta:
  - a) la data della votazione;
  - b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.
8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.
9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.
10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.
11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:
  - a) più di una preferenza;
  - b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;
  - c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita;
  - d) una preferenza espressa per persona non candidata.
12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.  
Al termine delle operazioni di voto il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

### **Art. 15**

#### **Operazioni successive alla votazione (Elezioni Art. 10)**

1. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:

- a) distrugge le schede inutilizzate;
- b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;
- c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;
- d) esegue lo spoglio delle schede;
- e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, le sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).

2. terminate le operazioni di cui al punto precedente, il Segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal Presidente del Seggio e riportante:

- a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;
- b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

A parità di voti prevale:

- a) per il personale tecnico scientifico e socio-sanitario, il più anziano di servizio presso l'Ateneo e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;
- b) per specializzandi, dottorandi, assegnisti il più anziano anagraficamente.

4. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il Presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

#### **Art. 16**

##### **Proclamazione degli eletti. Incompatibilità. Opzioni (Elezioni Art. 10)**

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.
2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.
3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengono al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa.

Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

#### **Art. 17**

##### **Nomina (Elezioni Art. 10)**

1. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 16, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

#### **Art. 18**

##### **Subentro in caso di cessazione anticipata (Elezioni Art. 10)**

1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'art. 17 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

2. Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del comma 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.
3. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.
4. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

#### **Art. 19**

#### **Prima tornata delle elezioni delle Rappresentanze. Primo mandato delle Rappresentanze** **(Elezioni Art. 10)**

1. In prima applicazione, laddove nel presente Regolamento è indicato il Direttore del Dipartimento, i compiti sono svolti dal Decano.
2. In prima applicazione alla durata del mandato di ciascuna rappresentanza, qualora essa sia stabilita in anni accademici o anni solari, si aggiunge lo scorcio d'anno.
3. Ai fini della eleggibilità, non sono computati né i mandati precedenti né quelli in corso.

#### **Art. 20**

#### **Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta di Dipartimento è un organo propositivo e coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni. Coadiuva il Direttore nella promozione e realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento delle attività didattica, assistenziale e di consulenza. Coadiuva il Direttore nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e relative relazioni.

#### **Art. 21**

#### **Giunta di Dipartimento: Composizione**

1. La Giunta è composta dal Direttore che la presiede, da 2 rappresentanti dei professori ordinari e dei professori associati, 4 rappresentanti dei ricercatori e da un rappresentante eletto dal personale tecnico scientifico e socio-sanitario. Fanno parte della Giunta anche il Vice-direttore, i Presidenti dei Consigli di Coordinamento Didattico e i Coordinatori di Corsi di studio gestiti dal Dipartimento ed il Referente Amministrativo.
2. Alle sedute della Giunta possono partecipare, nel caso all'ordine del giorno siano presenti argomenti di loro pertinenza, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. La Giunta resta in carica 3 anni. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
4. Le elezioni sono indette dal Direttore entro 30 giorni dalla scadenza del mandato.
5. L'elezione dei componenti della Giunta avviene in forma separata per il personale tecnico scientifico e socio-sanitario.
6. Per i rappresentanti elettivi, l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia presentato la propria candidatura al Direttore di Dipartimento entro 72 ore dall'inizio delle votazioni.
7. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal Direttore.
8. I componenti della Giunta sono eletti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto può esprimere 2 preferenze.
9. Il rappresentante del personale tecnico scientifico e socio-sanitario in giunta viene eletto tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento e votato da tutto il personale tecnico scientifico e socio-sanitario afferente al Dipartimento. Ogni avente diritto può esprimere 1 preferenza.

10. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti e, in caso di parità, quello con maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane d'età.

11. In caso di decadenza, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

12. Il membro che subentra resterà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

#### **Art. 22**

##### **Giunta di Dipartimento: Adunanze**

1. La Giunta viene convocata dal Direttore di Dipartimento o su richiesta di almeno un terzo dei membri. La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.

2. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 1 giorno. L'ordine del giorno è integrato di quegli argomenti il cui inserimento sia stato chiesto da almeno un terzo dei membri.

3. Della riunione della Giunta viene redatto verbale a cura del Referente Amministrativo. I verbali sono consultabili dai componenti il Consiglio di Dipartimento.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, detratti gli assenti giustificati. I membri elettivi che non partecipano più di tre volte consecutive senza giustificazione alle adunanze decadono dal mandato.

#### **Art. 23**

##### **Sezioni del Dipartimento**

1. Il Dipartimento può attivare sezioni funzionali a specifiche esigenze di ricerca. Le funzioni della sezione sono di promuovere e coordinare le iniziative e le attività di ricerca nella rispettiva area, di fare proposte al Dipartimento in relazione a specifici ambiti di interesse scientifico e organizzativo. Le sezioni sono prive di autonomia amministrativa e devono essere di norma composte da almeno 10 tra professori e ricercatori.

2. La attivazione di una nuova Sezione è approvata dal Consiglio con maggioranza qualificata (2/3 dei presenti). In modo analogo è approvata la disattivazione della Sezione, quando venga meno la sua motivazione scientifica o la sezione sia inattiva.

3. I professori di ruolo e ricercatori membri della Sezione designano un Coordinatore, secondo criteri condivisi dalla sezione stessa, per la durata di tre anni, rinnovabili, con il compito di organizzare internamente lo svolgimento delle attività della sezione, di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del Dipartimento e di contribuire alle relazioni annuali di competenza del Dipartimento. Personale tecnico scientifico e socio-sanitario, assegnisti di ricerca e dottorandi partecipano alle sezioni contribuendo alle attività di ricerca.

4. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Direttore del Dipartimento.

#### **Art. 24**

##### **Commissione Paritetica**

1. Secondo quanto previsto nello statuto di Ateneo è istituita una commissione paritetica i cui compiti sono definiti nell'art. 33 dello stesso. La commissione è composta da una rappresentanza paritaria tra

docenti e studenti in un numero di 10. La modalità di nomina della Commissione, come prevista da Statuto è la seguente:

- i componenti docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento;
- gli studenti sono eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, al loro interno.

### Art.25 Altre Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire commissioni permanenti o temporanee, finalizzate al coordinamento di attività didattiche, di ricerca e cliniche o all'istruttoria di particolari attività del Dipartimento.
2. Commissioni permanenti sono:

A) Commissione Didattica

Tale commissione affronta i problemi trasversali a tutti i corsi di studio garantendone il coordinamento per quanto riguarda le necessità e la programmazione e innovazione didattica, la stesura dei regolamenti didattici e i rapporti con le sedi dei corsi di studio dell'area sanitaria, il coordinamento dell'attività didattica pre-laurea e post-laurea. Tale commissione è composta dal Direttore, dai Presidenti di Consigli di Coordinamento Didattico e Coordinatori di corsi di studio, o loro delegato, dai delegati in PQA didattica e dal capo settore didattica del Dipartimento. La commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo Delegato.

Il Direttore del Dipartimento può nominare uno o più delegati per le Scuole di Specializzazione e Formazione avanzata (Dottorati e Master) per specifici problemi inerenti la didattica post-laurea.

B) Commissione Ricerca

Tale commissione ha lo scopo di potenziare la ricerca scientifica come essenziale per lo sviluppo del Dipartimento e di potenziare e stabilire accordi di collaborazione nazionale e internazionale, anche attuando innovative scelte strategiche e organizzative. Compito della commissione è monitorare la produzione scientifica del Dipartimento, proporre le azioni necessarie a sostenere e promuovere la ricerca dipartimentale e la partecipazione a grant nazionali ed internazionali, gestire la programmazione delle infrastrutture. La Commissione Ricerca è responsabile del continuo aggiornamento della scheda SUA-RD. Tale commissione è composta dal Direttore, dai coordinatori delle Sezioni, dai componenti della PQA ricerca, da due rappresentanti del personale tecnico scientifico e socio sanitario tra quelli eletti nel Consiglio di Coordinamento Didattico, e da un rappresentante del Centro Servizi (ufficio ricerca).

La commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo Delegato.

C) Commissione Attività Clinica

Tale commissione si occupa di analizzare le problematiche cliniche e sanitarie connesse alla missione assistenziale che è parte fondante di un Dipartimento di Medicina e Chirurgia. La commissione analizza e propone soluzioni per le questioni inerenti alle convenzioni con le strutture assistenziali pubbliche e private con cui esiste un interesse a collaborare. Individua le strategie future del Dipartimento per quanto alle necessità/opportunità assistenziali ed alla rete di strutture cliniche di interesse. Tale commissione è composta dai docenti del Dipartimento che detengono un incarico apicale presso qualsiasi struttura pubblica o privata convenzionata con il Dipartimento.

La commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento, che assume anche la rappresentatività esterna in materia o da un suo Delegato.

D) Commissione Internazionalizzazione

Si occupa degli aspetti inerenti alle attività di internazionalizzazione del Dipartimento di concerto con l'ufficio preposto dell'Ateneo. Predisporre ed aggiorna un registro di tutte le attività svolte dai docenti del Dipartimento che possano rientrare nell'ambito dell'internazionalizzazione. Istruisce le pratiche che riguardano l'accoglienza dei visiting professor, scholars e students internazionali. Promuove con azioni idonee le attività del Dipartimento presso istituti universitari e di ricerca internazionali. I componenti della commissione sono nominati dal Consiglio di Dipartimento e vi partecipa un rappresentante del Centro Servizi o della Segreteria Didattica. La commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo Delegato.

#### **Art. 26**

##### **Ammissione al Dipartimento di docenti e ricercatori**

1. L'afferenza di nuovi professori e ricercatori al Dipartimento avviene in conformità con quanto stabilito dall'art. 24 comma 13 dello Statuto d'Ateneo.

#### **Art. 27**

##### **Prestazioni per conto terzi**

1. Fatto salvo quanto previsto nel Regolamento disciplinante i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, il Direttore autorizza le ordinarie prestazioni per conto terzi indicando le persone responsabili delle prestazioni stesse.
2. Il Dipartimento riconosce, nell'ambito delle prestazioni conto terzi, la validità del contributo fornito dal personale dipendente e assegnisti di ricerca, riservando al responsabile della ricerca la possibilità di quantificare tale apporto e attribuire compensi aggiuntivi al personale coinvolto. Si rinvia ogni altro aspetto al Regolamento d'Ateneo di cui al comma 1.

#### **Art. 28**

##### **Fondo economale**

1. Il Dipartimento è dotato di un fondo economale, determinato all'inizio di ciascun esercizio con delibera del Consiglio di Dipartimento, secondo i limiti posti dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

#### **Art. 29**

##### **Approvazione e modifiche al Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Esso è approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione. E' emanato con Decreto del Rettore.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno pervenire al Direttore, per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e quindi segnalate al Magnifico Rettore. Le modifiche al presente Regolamento, sono deliberate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

\*\*\*

## **ART. II**

Il presente Regolamento annulla e sostituisce le Norme del Regolamento del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) sulle rappresentanze elettive del Consiglio di Dipartimento

adottate con Decreto Rettorale prot. n. 0035962/15 del 10/07/2015 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

Prof. Maria Cristina Messa



Rif. MCM/CB/EM/mb

